

del Dlgs 74/2000 il reato scatta per chi non versa l'Iva per un importo superiore a 50 mila euro entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo) non è, secondo quanto indicato nella circolare, compatibile nel caso di ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato. Al riguardo è necessario che nel piano di concordato sia incluso il debito Iva e che lo stesso ne preveda la mera

ne sulla persistenza del vincolo di pagamento integrale solo nel caso in cui venga attivato il procedimento, ora facoltativo, della transazione fiscale oppure se sia indipendente dall'opzione del debitore e quindi si imponga anche nel caso in cui la transazione non venga perseguita ma la proposta tratti il fisco come ogni altro creditore.

Al riguardo l'amministrazione finanziaria afferma la natura eccezionale della disposizione che esclude il credito Iva da quelli che possono formare oggetto di transazione. Tale natura attribuisce,

ne di ordine sistematico alla possibilità di falcidiare anche il credito Iva in assenza della procedura di transazione fiscale. Tesi che intravedono nel divieto di falcidia dell'imposta una presunta alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Al riguardo l'Agenzia afferma che il credito Iva non è riconducibile a nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari, poiché esiste una disciplina eccezionale attribuita di un trattamento peculiare e inderogabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

escluso la configurabilità del reato previsto dall'articolo del Dlgs 74/2000, qualora l'inosservanza del termine consegua alla previsione nel piano concordatario della dilazione del pagamento del debito.

02 LA CONDOTTA

Relativamente all'ipotesi in condotta omissiva sia stata in essere anteriormente all'apertura del concordato preventivo, la circolare

La procedura. Esclusa la condizione per l'ammissibilità

Transazione non obbligatoria per il concordato preventivo

Paolo Stella Monfredini

La presentazione della domanda di **transazione fiscale** da parte del debitore non costituisce condizione di ammissibilità della proposta di **concordato preventivo**. La circolare 19/E/2015 di ieri si adegua all'orientamento della Cassazione (sentenze 22931 e 22932/2011) secondo cui la presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il creditore che chiede la falcidia e la dilazione dei crediti tributari. Si intendono pertanto superate le indicazioni fornite sul punto dalla circolare 40/E/2008.

Gli effetti

La presentazione della transazione fiscale nell'ambito di una procedura di concordato, pur se facoltativa, presenta comunque dei benefici in relazione all'incognita fiscale che normalmente grava sui concordati. Laddove il debitore intenda avvalersi della procedura di transazione fiscale (articolo 182-ter della legge fallimentare), deve infatti provvedere nei confronti dell'amministrazione fiscale ad una formalità alla quale non è tenuto nei confronti degli altri creditori ovvero alla comunicazione, contestualmente al deposito del ricorso per il concordato presso la cancelleria del tribunale, della copia della domanda e della relativa documentazione.

L'adempimento è finalizzato a sollecitare l'ufficio fiscale a

certificare l'ammontare complessivo del debito tributario al fine del consolidamento del debito fiscale.

Pertanto sono diversi gli effetti dell'omologazione del concordato contenente la transazione fiscale rispetto alla medesima procedura priva della transazione con il fisco: nel concordato con transazione fiscale il debitore ottiene il consolidamento del debito tributario e l'estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi concordati, effetto, questo, che non si verifica per gli altri creditori.

Inoltre la circolare 19/E/2015 ripercorre gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della Consulta in materia di transazione fiscale ricordando che la stessa, pur rappresentando una procedura autonoma rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, si inserisce comunque nell'ambito di tali procedimenti (la Cassazione ha definito la transazione fiscale come un «sub procedimento» rispetto all'«ordinario procedimento concordatario»).

Tenuto conto della natura endoprocedimentale della transazione fiscale, come inquadrata dalla sentenza 225/2014 della Consulta, le Entrate hanno sottolineato la non impugnabilità dell'assenso o del diniego alla proposta di transazione, espressi mediante voto comunicato in sede di adunanza dei creditori ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, comma 4, della legge fal-

limentare (Rd 267/1942).

Il sovraindebitamento

La circolare 19/E affronta anche la composizione della crisi da sovraindebitamento. La legge 3/2012 ha introdotto procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare (sostanzialmente le persone fisiche, gli imprenditori non commerciali e gli imprenditori commerciali che non superano le soglie individuate dall'articolo 1 della legge fallimentare). I procedimenti previsti sono sostanzialmente tre: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la procedura alternativa di liquidazione dei beni.

Tra i debiti «ristrutturabili» sono compresi anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l'Iva e per le ritenute operate e non versate è possibile la sola dilazione del pagamento e non anche la loro falcidia.

In relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, la circolare passa in rassegna la conversione della procedura di composizione in liquidazione, nonché le fasi di apertura e di esecuzione della liquidazione per terminare con l'esdebitazione ovvero la dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLLETTINO TRIBUTARIO

VO

Il Bollettino Tributario è organizzato da: Doria, in Via Andre

Programma:

9,00-9,15 Registrazione
9,15-9,30 Saluto
Prof. A
Relazione
9,30-10,15 Prof. A
La volu
10,15-11,00 Dott. M
La volu
11,00-11,15 Coffee
11,15-11,45 Avv. A
Le vari
11,45-12,45 Dott. F
Dott. P
Gli ade
docume
redditi
12,45-14,15 Buffet
14,15-14,45 Avv. L
Profili
14,45-15,15 Dott. G
Immobili
disclosure
fiscale
15,15-16,00 Dott. A
Gli one
La quota di partecip
tramite bonifico ban
BOLLETTINO TRI
IBAN: IT 78 J 0200
IBAN: IT 51 R 0515
Per qualunque ulter
o inviare una e-mail